
CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Milano, 12.06.2020

A tutti i Clienti dello Studio
LORO SEDI

Circolare N. 12/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Coronavirus - DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) -Principali novità

1 PREMESSA

Con la presente si forniscono alcune informazioni in merito ai provvedimenti fiscali di maggiore interesse previsti dal DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), anche alla luce dei provvedimenti e dei chiarimenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate negli scorsi giorni.

2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

2.1 Differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti sospesi

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi	Vecchio termine di effettuazione	Nuovo termine di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi: <ul style="list-style-type: none">• alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,• ai contributi previdenziali e assistenziali e ai	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal

Studio
Colella
Associato

<p>premi INAIL,</p> <ul style="list-style-type: none"> ai versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, <p>da parte dei <i>soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza</i> (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).</p>	maggio 2020	16.9.2020
<p>Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, <p>da parte dei <i>soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari")</i>.</p>	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
<p>Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, <p>da parte di <i>soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</i> (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) <i>o di almeno il 50%</i> (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.</p>	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020,	31.5.2020 in	16.9.2020 in

Studio
Colella
Associato

da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno <i>il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.</i>	unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei <i>soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</i> nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi: <ul style="list-style-type: none"> • all'IVA, • alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di <i>soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019.</i>	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,	1.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.		
--	--	--

3 ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del **saldo IRAP** relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (**2019**, per i "solari");
- della **prima rata dell'acconto IRAP** relativo al periodo di imposta successivo (**2020**, per i "solari").

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

Attenzione: secondo fonti giornalistiche e parlamentari questa norma potrebbe essere oggetto di cambiamenti, anche significativi, in sede di conversione del Decreto.

3.1 Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" *holding* industriali), come definiti dall'art. 162-*bis* del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-*bis* del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.

3.2 Ammontare dei versamenti esclusi

Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è "effettivo" soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il

valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Si supponga che un'impresa vanti un'imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

- 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

3.3 Esclusione dell'importo non versato dall'imposta dovuta a saldo

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell'IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Riprendendo l'esempio formulato nel precedente § 3.2.2 e ipotizzando che l'imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell'acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.

4 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Per quest'anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

5 INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l'assegno ordinario di invalidità erogato dall'INPS).

5.1 Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

5.2 Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;

- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

6 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'art. 25 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile. Le modalità di richiesta del contributo sono state stabilite con il provvedimento n. 230439 emanato dall'Agenzia delle Entrate il 10.06.2020.

6.1 Soggetti beneficiari

Il contributo è riconosciuto a favore "dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA". La norma appare tecnicamente imprecisa e potrebbe leggersi nel senso che il contributo spetta ai titolari di:

- reddito d'impresa;
- lavoro autonomo;
- reddito agrario.

6.2 Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto **non spetta:**

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- ai soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);

Studio Colella Associato

- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, vale a dire soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103.

Sono quindi esclusi dall'agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle casse private (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).

Il contributo inoltre non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30.4.2020 (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo).

6.3 Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

- i ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari");
- l'ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.

Limite di 5 milioni

Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019, occorre considerare i valori riportati nel modello REDDITI 2020.

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Ammontare del fatturato/corrispettivi

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Esclusioni

Il contributo spetta anche **in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi** per:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;

- i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19).

6.4 Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell'agevolazione.

% sulla differenza di fatturato/corrispettivi aprile 2019-2020	Ricavi/compensi 2019
20%	Non superiori a 400.000 euro
15%	Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
10%	Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni

Ammontare minimo del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

6.5 Irrilevanza fiscale del contributo

Per espressa previsione normativa, il contributo:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

6.6 Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439).

L'istanza deve essere presentata:

- dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto);
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it (inclusa l'autocertificazione di regolarità antimafia).

6.7 Erogazione del contributo

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

7 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali *i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro*, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro).

Da una prima interpretazione della norma, tale agevolazione sarebbe limitata alle sole capitalizzazioni effettuate da **persone fisiche** con esclusione, in ogni caso, delle capitalizzazioni realizzate tra società appartenenti a un medesimo gruppo. Sul punto, si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

8 CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

L'art. 28 del DL 34/2020 ha introdotto un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica.

Tale misura è già attualmente operativa

8.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (inclusi i soggetti in regime forfetario, nonché imprenditori e imprese agricole, anche ove determinino il reddito su base catastale, cfr. circ. Agenzia Entrate n. 14/2020);
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

8.2 Condizioni

Il credito spetta limitatamente a:

- imprese e lavoratori autonomi che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (tale limite *non* si applica alle strutture alberghiere con codice ATECO 55 e alle strutture agrituristiche);
- esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Attività occasionale - Esclusione

Non possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi.

8.3 Ambito oggettivo

L'ambito oggettivo è circoscritto sia punto di vista del tipo di contratto che dal punto di vista del tipo di immobili che ne sono oggetto.

Per quanto concerne il **tipo di contratto**, la norma fa riferimento ai contratti di:

- locazione di immobili (non è presente il riferimento espresso alla sublocazione);
- leasing di immobili (ma secondo la circ. Agenzia Entrate 14/2020 sarebbe ammesso solo il leasing operativo e non quello finanziario);
- concessione di immobili;
- servizi a prestazioni complesse comprensivi immobili (ad es. contratti di coworking, cfr. circ. Agenzia Entrate 14/2020);
- affitto d'azienda comprensivi di immobili.

Per quanto concerne **l'oggetto del contratto**, deve trattarsi di:

- immobili (anche terreni) a uso non abitativo (a tal fine non rileva la categoria catastale, circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, § 3);
- destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (possono quindi accedere, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, anche gli immobili adibiti ad uso promiscuo dal professionista);
- immobili destinati all'attività istituzionale degli enti non commerciali.

Pagamento del canone

L'agevolazione è utilizzabile "successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni", quindi solo ove il canone sia stato pagato.

Il credito d'imposta spetta anche ove i canoni siano stati sospesi e/o pagati in ritardo, purché il pagamento avvenga entro il periodo di imposta 2020.

8.4 Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma;
- nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma.

Il credito d'imposta è commisurato "**all'importo versato nel periodo d'imposta 2020**" con riferimento a:

- ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno.

In caso di immobili ad uso promiscuo, il credito d'imposta è commisurato al 50% del canone.

8.5 Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6920") ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'avvenuto pagamento del canone;
- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, § 5).

8.6 Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 co. 5 del TUIR.

9 CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanter) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

10 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

11 DETRAZIONE DEL 110% (C.D. "SUPERBONUS")

È incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di:

- riqualificazione energetica,
- riduzione del rischio sismico,
- installazione di impianti fotovoltaici,
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici,

qualora le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

11.1 Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione "potenziata" al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

- dai condomini (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

In altre parole, le abitazioni che rappresentano delle "seconde case" nei condomini beneficiano del superbonus, ma non le ville/villette unifamiliari come le case al mare o in montagna tenute a disposizione.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Miglioramento della classe energetica dell'edificio

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

11.2 Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus".

11.3 Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

11.4 Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

11.5 Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
 - effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
 - effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;

Studio
Colella
Associato

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

* * *

È gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti

Studio Colella Associato

